

SCADENZE

PROROGHE

versione 11.1 Aut 20 maggio 2021

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
PATENTE di GUIDA (*) rilasciata in Italia e CQC Carta di Qualificazione del Conducente rilasciata in Italia	in scadenza dal 01/02/2020 al 31/05/2020	in territorio UE sono prorogate 13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata ----- in ITALIA sono prorogate fino al 29/10/2021	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p. 2, Reg. (UE) 2021/267 Circ.14832 Mit del 03/05/2021 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Con scadenza il 31/01/2020 , in ITALIA sono prorogate fino al 29/10/2021
	in scadenza dal 01/06/2020 al 31/08/2020	in territorio UE sono prorogate fino al 01/07/2021 ----- in ITALIA sono prorogate fino al 29/10/2021	13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata non oltre la data del 01/07/2021 art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p. 2, Reg. (UE) 2021/267 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 e DL 58 del 22/04/2021 (art.10 - proroga Stato emergenza) Circ.14832 Mit del 03/05/2021
	in scadenza dal 01/09/2020 al 29/12/2020	in territorio UE 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata ----- in ITALIA sono prorogate fino al 29/10/2021	art. 3, p. 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.14832 Mit del 03/05/2021 ----- art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
	in scadenza dal 30/12/2020 al 30/06/2021	per la Circolazione in territorio UE e in ITALIA 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3, p. 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.14832 Mit del 03/05/2021
	in scadenza dal 01/07/2021 al 31/07/2021	per la Circolazione in ITALIA sono prorogate fino al 29/10/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.14832 Mit del 03/05/2021

(*) per le finalità proprie come documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida e delle patenti nautiche rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/09/2021, è prorogata fino al 30/09/2021 (articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e succ.); la validità delle patenti di guida, RILASCIATE DA UN DIVERSO PAESE MEMBRO DELL'UE, hanno la stessa proroga riconosciuta per le patenti di guida (riportate in tabella pag 2) nella circolazione in ambito UE: alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti; la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267.

CAP Cert. Abilitazione Professionale (KA, KB)	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	solo territorio NAZIONALE fino al 29/10/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;).
ADR (CFP)	in scadenza tra il 01/03/2020 e il 01/09/2021	solo per la circolazione presso gli Stati aderenti l'Accordo https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html scadenza al 30/09/2021	Date modificate dall'accordo multi.M333 sottoscritto dall'Italia il 23.3.2021. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2. 7 prima del 1° Ottobre 2021. https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	solo territorio NAZIONALE fino al 29/10/2021	art.103 c 2 e 2-sexies DL 17/03/2020 n.18, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
PATENTI NAUTICHE (*)	SOLO per la NAVIGAZIONE in territorio ITALIANO e	in scadenza dal 31/01/2020 al 31/07/2021	sono prorogate fino al 29/10/2021

SCADENZE

PROROGHE

versione 11.1 Aut 20 maggio 2021

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
PERMESSI PROVVISORI rilasciati ai titolari di patente prenotati a visita presso le CML	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	sono prorogate fino al 29/10/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.14832 Mit del 03/05/2021
ATTESTATI DI GUIDA rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella guida di Autocarri oltre 65 anni di età e di Autobus oltre 60 anni di età	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021	sono prorogate fino al 29/10/2021 Fino a tale data , i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale; Fino a tale data , i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.14832 Mit del 03/05/2021
PERMESSO DI SOGGIORNO	in scadenza dal 31/01/2020	conservano la loro validità fino al 30/09/2021	art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2020; art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall'art. 5, D.L. 2/2021: "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 settembre 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data".
CARTA DI IDENTITÀ	in scadenza dal 31/01/2020 al 29/09/2021	è prorogata fino al 30/09/2021	art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2020; art. 104, co 1, DL 18/2020, e successivo art. 1 comma 4-quater del DL 125/2020, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al "30 settembre 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Note:

La scadenza dello stato di emergenza è attualmente fissata al 31/07/2021 (art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, che ha modificato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando il termine dello stato di emergenza alla data del 31 luglio 2021" (in G.U. n. 96 del 22/04/2021);

ATTENZIONE: questo documento è formato esclusivamente per una immediata riepilogazione delle proroghe insistenti nelle scadenze di alcune abilitazioni e documenti di conducenti di veicoli a motore. I riferimenti e le note potrebbero contenere imprecisioni o refusi involontari, oppure non cogliere ancora modifiche sopravvenute.